

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1052)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDERLINI, BO, BOBBIO,
ENRIQUES AGNOLETTI, FANFANI, RAVERA, VALIANI e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1984

Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici

ONOREVOLI SENATORI. — Emanata nel 1979, la direttiva n. 79/409 della Comunità economica europea non ha ancora trovato applicazione nel territorio italiano. I Governi che si sono succeduti in questo periodo non hanno ritenuto opportuno presentare alle Camere un disegno di legge di applicazione, mentre numerose sono state le proposte di iniziativa parlamentare presentate allo scopo di recepire nella legislazione italiana il testo della direttiva comunitaria. Le proposte di iniziativa parlamentare non hanno mai completato il loro *iter* sia per la fine anticipata della legislatura sia per i contrasti che si sono determinati nel merito delle modalità e dei contenuti del trasferimento delle norme comunitarie.

A oltre cinque anni dalla emanazione della direttiva è sembrato opportuno che un gruppo di senatori diversamente collocati nel panorama politico-parlamentare compisse il tentativo di proporre un testo che

non altro obiettivo si propone che quello di una attenta, completa e corretta trasposizione della direttiva comunitaria nella legislazione italiana, mettendo da parte considerazioni e interessi di parte che — per legittimi che siano — debbono cedere di fronte al dovere del nostro Parlamento di dare attuazione ad una direttiva comunitaria liberamente sottoscritta dall'Italia.

È già in atto del resto una procedura che, in base all'articolo 169 del Trattato di Roma, ha per obiettivo quello di portare l'Italia di fronte alla Corte di giustizia della Comunità. Detta procedura produce già effetti negativi in quanto « tutti i progetti italiani per la tutela dell'ambiente, inoltrati a Bruxelles, che avrebbero potuto usufruire dei fondi CEE, ai sensi del regolamento comunitario del 28 giugno 1984, sono stati bloccati ». C'è da aggiungere che la mancata applicazione della direttiva non giova certamente al prestigio dell'Italia in sede comu-

nitaria e può servire — come è servita — ad alimentare una certa propaganda anti-italiana che crea qualche difficoltà al turismo dei Paesi comunitari verso di noi.

Non si tratta però di fare una trascrizione di comodo e tanto meno di approfittare dell'occasione per reintrodurre in Italia deroghe e scappatoie che peggiorino dal punto di vista degli equilibri ecologici l'attuale situazione, tanto più che in merito la direttiva comunitaria è esplicita e categorica (articolo 13 della direttiva n. 79/409).

Converrà comunque procedere con ordine.

1) Scopo della direttiva: opporsi alla « diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione » degli uccelli selvatici, che « rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poichè minaccia gli equilibri biologici », considerando anche il fatto « che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ».

2) A seguito dell'entrata in vigore della direttiva, il 4 giugno 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri (Spadolini) emanò un decreto che modificava l'elenco delle specie cacciabili, che fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982. Si trattò di un atto di recepimento parziale, in quanto riguardava solo appunto le specie cacciabili e non anche i modi e i periodi in cui possono essere cacciate; nè prendeva in considerazione numerose altre violazioni della legge italiana alla direttiva, che possono essere corrette solo con disposizioni di legge e non con decreto. Ma anche per quanto riguarda l'elenco delle specie cacciabili, tale provvedimento è da considerare solo parziale, in quanto, mentre da un lato ha sottratto da tale elenco tredici specie protette dalla direttiva (calandro, cappellaccia, fanello, fringuello, frosone, peppola, pispola, prispolone, spioncello, strillozzo, tottavilla, pittima minore e verdone), ha dimenticato di toglierne altre otto pure pro-

tette dalla direttiva (colino della Virginia, cornacchia nera, corvo, passera mattugia, passera oltremontana, passero, storno e taccola) ed ha addirittura reinserito nell'elenco delle specie cacciabili altre tre specie protette dalla direttiva, che prima del decreto non erano cacciabili in Italia (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia). Per giustificare tale operazione il decreto ha resuscitato, nelle premesse, il concetto di « nocivo », scientificamente superato, in quanto l'eventuale danno che certe specie possono arrecare all'agricoltura è limitato nel tempo e nello spazio, essendo tutte le specie in linea generale necessarie alla conservazione dell'equilibrio ecologico. A tale eventuale danno la direttiva permette comunque di ovviare con le deroghe previste dalla direttiva stessa e recepite nell'articolo 9 della nostra proposta. Contro il decreto di cui stiamo parlando pende ricorso di fronte alla nostra Corte costituzionale chiamata a decidere se è legittimo o no stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri variazioni all'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e non con legge, dal momento che solo la legge può istituire, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, la cornice entro cui le Regioni possono a loro volta legiferare.

3) Anche dopo il decreto del 4 giugno 1982, pertanto, permangono numerose violazioni alla predetta direttiva da parte della legislazione italiana. Esse sono state enumerate dal commissario europeo per l'ambiente, Karl Heinz Narjes, nella sua lettera al Ministro degli affari esteri italiano, Andreotti, del 22 febbraio 1984, protocollo numero SG(84) D/2635. Le trascriviamo qui di seguito facendo seguire via via le nostre osservazioni (gli articoli menzionati sono riferiti alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, cioè alla legge-cornice sulla caccia attualmente in vigore in Italia).

a) All'articolo 11, nella lista degli uccelli che possono essere cacciati sono menzionate alcune specie che non sono elencate nell'allegato II della direttiva:

passero (*Passer italiae*);

passera mattugia (*Passer montanus*);

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

passera oltremontana (*Passer domesticus*);

storno (*Sturnus vulgaris*);

colino della Virginia (*Colinus virginianus*);

taccola (*Coloeus monedula*);

corvo (*Corvus frugilegus*);

cornacchia nera (*Corvus corone*);

cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);

ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

gazza (*Pica pica*).

Tenendo conto del ricorso pendente contro il decreto Spadolini e della sua motivazione (contro il rischio quindi di una pronuncia negativa della Corte costituzionale che ci vedrebbe di nuovo in difetto di fronte alla Comunità), si è ritenuto opportuno all'articolo 4 di questo disegno di legge di riportare l'intero elenco delle specie non cacciabili quale risulta da un confronto tra la nostra legislazione e le precisazioni comunitarie (vedi anche il parere della 1^a Commissione, Affari costituzionali, del Senato).

b) Ai sensi del medesimo articolo 11, qualsiasi specie oggetto di atti di caccia è altresì commerciabile, contrariamente all'articolo 6 della direttiva. Alla attuazione di questa parte della direttiva si è provveduto con l'articolo 4 del presente disegno di legge (vedi anche il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee).

c) Il medesimo articolo 11, inoltre, stabilisce le date di apertura della caccia senza prendere in considerazione i periodi della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione, come previsto all'articolo 7.4 della direttiva.

Il problema qui posto dal commissario Narjes è forse quello di maggiore rilievo ed una sua corretta soluzione comporta una modifica significativa dell'attuale situazione

della caccia ai volatili in Italia in quanto si riduce sensibilmente il periodo di caccia.

Siamo arrivati a fissare le date di cui all'articolo 5 della presente proposta (dalla terza domenica di settembre a non oltre il 31 gennaio) sulla base dei dati scientifici elaborati dagli istituti e dagli studiosi più accreditati e tenendo conto dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Dai diagrammi circolari dei tre volumi finora usciti del recente trattato di ornitologia di Cramp-Simmons (« Handbook of the Birds of Europe, the Middle-East and North Africa », Oxford University Press, 1977-1983), risultano le seguenti date di fine del periodo della riproduzione per alcune specie cacciabili in Italia:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), 31 ottobre;

canapiglia (*Anas strepera*), 7 agosto;

codone (*Anas acuta*), 7 agosto;

fischione (*Anas penelope*), 15 agosto;

alzavola (*Anas crecca*), 22 luglio;

marzaiola (*Anas querquedula*), 15 agosto;

mestolone (*Anas clypeata*), 22 agosto;

moretta (*Aythya fuligula*), 7 settembre;

moriglione (*Aythya ferina*), 31 luglio;

pernice bianca (*Lagopus mutus*), 7 settembre;

fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), 22 luglio;

quaglia (*Coturnix coturnix*), 7 giugno;

porciglione (*Rallus aquaticus*), 31 agosto;

gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), 7 agosto;

folaga (*Fulica atra*), 15 settembre;

pavoncella (*Vanellus vanellus*), 22 agosto;

piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 7 settembre;

beccaccino (*Gallinago gallinago*), 22 agosto;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

beccaccia (*Scolopax rusticola*), 22 agosto;

chiurlo (*Numenius arquata*), 15 agosto;

pittima reale (*Limosa limosa*), 31 luglio;

combattente (*Philomachus pugnax*), 7 agosto.

È inoltre universalmente noto che i passerii, non trattati nei volumi finora usciti del Cramp, sono ancora in nidificazione nel mese di agosto.

Dal confronto della tabella sopra riportata con i periodi di apertura della caccia alle varie specie secondo la legge n. 968 del 27 dicembre 1977, e tenuto conto del fatto che il mestolone, il moriglione, il piviere dorato e il frullino normalmente non nidificano in Italia, risulta che le disposizioni di legge vigenti in Italia consentono la caccia a partire dal 18 agosto, e cioè prima della fine del periodo della riproduzione, della nidificazione e della dipendenza, ad almeno quattro specie (germano reale, porciglione, folaga e beccaccino) e verosimilmente anche ad altre specie non trattate nei volumi finora usciti dal Cramp. Per evitare il disturbo che sarebbe arrecato a queste specie dalla caccia ad altre specie, e per impedire abusi che l'esperienza insegna essere frequentissimi, occorrerebbe vietare la caccia nel mese di agosto a tutte le specie e non solo a quelle sopra indicate. Nella maggior parte delle Regioni italiane è già in atto, con la progressiva modifica delle leggi regionali e dei calendari venatori, la tendenza a restringere sempre più la caccia tra il 18 agosto e la terza domenica di settembre, limitandola a pochissime giornate (talora una sola, appunto il 18 agosto, o nessuna, come in Piemonte) e solo da appostamento fisso, e ciò sia per proteggere gli uccelli durante la riproduzione e la dipendenza che per ridurre i danni derivanti all'agricoltura dall'esercizio della caccia. Per questi motivi vi proponiamo di rinviare l'apertura della caccia per tutte le specie alla terza domenica di settembre.

L'inizio del viaggio di ritorno verso i luoghi di riproduzione per le specie migratri-

ci risulta da numerose fonti. Il trattato di Arrigoni degli Oddi, « Ornitologia italiana », fornisce le seguenti date per il Veneto:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), 15 febbraio;

codone (*Anas acuta*), 15 marzo;

fischione (*Anas penelope*), 1° marzo;

alzavola (*Anas crecca*), 1° marzo;

marzaiola (*Anas querquedula*), 28 febbraio;

mestolone (*Anas clypeata*), 15 febbraio;

moriglione (*Aythya ferina*), 12 febbraio;

quaglia (*Coturnix coturnix*), 10 aprile;

porciglione (*Rallus aquaticus*), 1° aprile;

gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), 10 marzo;

folaga (*Fulica atra*), 15 marzo;

pavoncella (*Vanellus vanellus*), 1° marzo;

piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 1° marzo;

frullino (*Lymnocyptes minimus*), 5 aprile;

beccaccia (*Scolopax rusticola*), 20 febbraio;

chiurlo (*Numenius arquata*), 15 aprile;

pittima reale (*Limosa limosa*), 8 marzo;

combattente (*Philomachus pugnax*), 28 marzo;

colombaccio (*Columba palumbus*), 1° marzo;

tortora (*Streptopelia turtur*), 21 aprile;

allodola (*Alauda arvensis*), 1° marzo;

storno (*Sturnus vulgaris*), 13 febbraio;

merlo (*Turdus merula*), 20 febbraio;

tordo sassello (*Turdus iliacus*), 15 febbraio;

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), 15 febbraio;

cesena (*Turdus pilaris*), 15 febbraio;

passera mattugia (*Passer montanus*), 1° marzo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dai diagrammi circolari dei volumi finora apparsi del trattato di Cramp e Simmons già ricordato, si ricavano invece le seguenti date:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), 1° marzo;
 canapiglia (*Anas strepera*), 1° marzo;
 codone (*Anas acuta*), 15 marzo;
 fischione (*Anas penelope*), 22 marzo;
 alzavola (*Anas crecca*), 1° marzo;
 marzaiola (*Anas querquedula*), 1° marzo;
 mestolone (*Anas clypeata*), 1° marzo;
 moretta (*Aythya fuligula*), 15 marzo;
 moriglione (*Aythya ferina*), 1° marzo;
 quaglia (*Coturnix coturnix*), 1° aprile;
 porciglione (*Rallus aquaticus*), 7 marzo;
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), 7 marzo;
 folaga (*Fulica atra*), 7 marzo;
 pavoncella (*Vanellus vanellus*), 7 febbraio;
 piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 15 marzo;
 beccaccino (*Gallinago gallinago*), 1° marzo;
 frullino (*Lymnocyptes minimus*), 7 marzo;
 beccaccia (*Scolopax rusticola*), 7 marzo;
 chiurlo (*Numenius arquata*), 15 marzo;
 pittima reale (*Limosa limosa*), 21 febbraio;
 combattente (*Philomachus pugnax*), 7 marzo.

È da tenere presente che le date indicate dal Cramp si riferiscono per lo più all'Europa centrale e che l'ondata migratoria in Europa meridionale arriva prima che in Europa centrale.

Infine, nei rifugi del WWF di Orbetello, Lago di Burano, Palo e Serre Persano negli

anni dal 1977 al 1984 è stato osservato l'inizio della migrazione nelle seguenti date:

canapiglia (*Anas strepera*), 7-8 marzo;
 codone (*Anas acuta*), 3-6 marzo;
 fischione (*Anas penelope*), 4-5 marzo;
 marzaiola (*Anas querquedula*), 14 febbraio-10 marzo;
 mestolone (*Anas clypeata*), 4-7 marzo;
 moretta (*Aythya fuligula*), 7 marzo;
 chiurlo (*Numenius arquata*), 9 febbraio-11 marzo;
 pittima reale (*Limosa limosa*), 1° febbraio-9 marzo;
 pettegola (*Tringa totanus*), 15 febbraio-27 marzo;
 combattente (*Philomachus pugnax*), 27 gennaio-9 marzo.

Il tribunale amministrativo regionale delle Marche, nel corso di un giudizio promosso dal WWF contro la regione Marche per l'annullamento del calendario venatorio 1984-85 che consente, appunto, la caccia fino al 10 marzo, ha richiesto un parere all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, cui spetta per legge il compito di rilasciare pareri alle Regioni in materia venatoria (articoli 5 e 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968). Ecco quanto risponde in proposito il nominato Istituto con lettera prot. 3397/A5 del 22 settembre 1984 diretta al TAR delle Marche:

« ... per la maggior parte delle specie citate, il passaggio sul bacino del Mediterraneo durante il ritorno ai luoghi di riproduzione ha inizio nel mese di febbraio, raggiunge il suo culmine nel mese di marzo e ha termine nel mese di aprile o nei primi giorni di maggio. Fanno eccezione il piviere dorato e la pettegola che, pur iniziando il ritorno verso i quartieri di nidificazione nella seconda metà di febbraio, mostrano il picco di maggiore presenza nella seconda metà di aprile, e la cesena che migra a partire dalla seconda metà di marzo. Pavoncella, colombaccio e storno sono invece caratterizzati da

una tabella di migrazione anticipata rispetto al periodo suindicato, che prevede l'inizio della migrazione in gennaio, ed il picco nei mesi di febbraio-marzo ».

Da tutti questi dati risulta un quadro assai complesso, in quanto le date variano grandemente secondo le varie specie, la latitudine e l'annata. In particolare, la migrazione può essere anticipata nelle annate in cui il clima è più mite, oppure quando i migratori sono costretti a lasciare in anticipo i luoghi di svernamento a causa della siccità, come è avvenuto nell'inverno del 1983-84. Si può comunque affermare che, pur con tutte le variazioni sopra indicate, il fenomeno migratorio è in pieno svolgimento per molte specie fin dai primi giorni di febbraio. La caccia in Italia, in base al disposto dell'articolo 7.4 della direttiva, dovrebbe pertanto cessare alla fine di gennaio.

Ma vi è anche un altro motivo per il quale la caccia dovrebbe cessare alla fine di gennaio. Mentre, infatti, qualsiasi animale abbattuto in autunno è un probabile candidato alla mortalità naturale invernale, per cui il prelevamento venatorio autunnale si sottrae in buona parte a quest'ultima, il prelevamento venatorio nella seconda metà dell'inverno, cioè dopo che la mortalità naturale è in gran parte avvenuta, si somma a quest'ultima. Come scrive ancora l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina nella lettera già citata, « ...questo Istituto considera come ottimale la sospensione dell'attività venatoria entro il mese di gennaio per tutte le specie ornitiche migratorie. Infatti, una volta superata la pressione selettiva operata dalla cattiva stagione e dalla stessa attività venatoria autunnale, i contingenti dei migratori sono costituiti pressochè interamente da individui potenzialmente riproduttori, il cui abbattimento può condizionare seriamente la dinamica delle popolazioni interessate. D'altra parte l'attività venatoria protratta troppo a lungo, oltre ad operare un prelievo scorretto sulle specie oggetto di caccia, determina in molti casi un forte disturbo anche ai danni di specie non cacciabili che frequentano gli stessi ambienti e riduce in tal modo la potenzialità di questi ultimi come aree di

riproduzione. È sulla base delle motivazioni sopra riportate che anche diversi organismi internazionali interessati allo studio e alla gestione della fauna selvatica hanno ripetutamente sostenuto l'opportunità di evitare il protrarsi dell'attività venatoria nella seconda metà dell'inverno e in primavera ».

In modo simile si è espresso il predetto Istituto anche nel parere rilasciato al WWF di Faenza (Prot. 3036/A46 del 21 settembre 1984).

Così pure l'XI Raccomandazione della seconda riunione tecnica sulla gestione degli uccelli acquatici migratori nella regione paleartica occidentale, tenutasi a Parigi dall'11 al 13 dicembre 1979, con la presenza di più di 60 esperti rappresentanti 20 Stati e organismi internazionali, suona così:

« Prendendo in considerazione la dimostrazione biologica presentata durante l'incontro che la mortalità dovuta alla caccia controllata durante la migrazione autunnale può essere compensata dalla riduzione della mortalità naturale e pertanto non essere pericolosa per le popolazioni riprodottrici, ma che la caccia dopo la metà dell'inverno può aumentare la mortalità totale e ridurre la capacità di riprodursi delle popolazioni; suggerisce ai Governi di dare alle popolazioni di uccelli acquatici la necessaria protezione dopo la metà dell'inverno quando stabiliscono le stagioni venatorie ».

Riprendiamo a questo punto il filo del discorso e delle osservazioni del commissario Narjes.

d) « L'articolo 9 (della legge-cornice italiana) permette l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici a tre colpi, contrariamente all'articolo 8.1 della direttiva ».

Nel presente disegno di legge abbiamo provveduto riproducendo integralmente il testo della direttiva e tenendo conto del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

e) « L'articolo 18 autorizza le Regioni a permettere la cattura con qualsiasi metodo e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia, e ciò è contrario agli articoli 7 e 8 della direttiva. Esso autorizza inoltre l'uso di tali uccelli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

come richiami vivi nell'esercizio venatorio, e ciò è contrario all'articolo 8 della direttiva ».

Gli articoli 6 e 8 della nostra proposta risolvono adeguatamente le questioni poste dal commissario della Comunità e dal testo della direttiva anche abrogando esplicitamente una parte della nostra legislazione.

4) Restano a questo punto aperte anche sulla base dei pareri più volte richiamati della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee altre questioni, la più importante delle quali è quella relativa ai meccanismi di deroga. Abbiamo cercato di dare attuazione corretta al parere della Commissione affari costituzionali affidando al potere centrale la decisione ultima, ma riservando alle

Regioni il potere di mettere in moto il meccanismo, realizzando nel contempo il massimo di pubblicità possibile. Abbiamo anche distinto tra casi che riguardano la sicurezza interna, la sanità e la sicurezza del volo aereo e gli altri casi più delicati, per i quali è previsto un *iter* con maggiori garanzie. Abbiamo accettato il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee di non includere tra le specie derogabili quelle dell'allegato I della direttiva.

Con tutta l'obiettività di cui siamo stati capaci, senza entrare nel merito delle questioni che esistono tra sostenitori e avversari dell'attività venatoria, abbiamo ritenuto di recare un contributo non inutile a fare in modo che l'Italia assolvere a uno dei suoi impegni internazionali liberamente sottoscritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Recepimento della direttiva)

La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Art. 2.

(Adeguamento della legislazione regionale)

Le Regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle loro competenze e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste le notizie necessarie per le comunicazioni che il Governo italiano è tenuto a fare agli organi comunitari in base alla predetta direttiva.

Art. 3.

(Piani regionali di protezione - Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

Le Regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio re-

gionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione dell'avifauna.

I piani di cui al precedente comma assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotopi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso alla presente legge.

Le specie ivi elencate sono oggetto della particolare tutela stabilita dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

I piani di cui al primo comma, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al primo comma, nonché in ordine a quanto previsto dal successivo articolo 9, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

Art. 4.

(Specie cacciabili)

A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al **secondo**

comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
passero (*Passer italiae*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
passera oltremontana (*Passer domesticus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
fringuello (*Fringilla coelebs*);
pispola (*Anthus pratensis*);
peppola (*Fringilla montifringilla*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);
colino della Virginia (*Colinus virginianus*);
verdone (*Chloris chloris*);
fanello (*Carduelis cannabina*);
spioncello (*Anthus spinoletta*);
cappellaccia (*Galerida cristata*);
tottavilla (*Lullula arborea*);
taccola (*Coloeus monedula*);
corvo (*Corvus frugilegus*);
cornacchia nera (*Corvus corone*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
gazza (*Pica pica*);
pittima minore (*Limosa lapponica*).

Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma del successivo articolo 9 della presente legge, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser*

anser), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

Art. 5.

(Periodi di caccia)

Ai fini della tutela delle specie cacciabili di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza, i periodi di esercizio della caccia previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono modificati, in applicazione dell'articolo 7.4. della direttiva comunitaria n. 79/409, nel senso che la caccia non può avere inizio prima della terza domenica di settembre e non può protrarsi oltre il 31 gennaio.

Art. 6.

(Divieto di uccellazione)

In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietata su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli con le reti, lacci e vischio, salvo le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 7.

(Caccia con armi automatiche e semiautomatiche)

In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietato su tutto il territorio nazionale impiegare nella caccia armi automatiche e semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

Art. 8.

(Divieto di richiami vivi e di prolungamento dei periodi di caccia)

In conformità all'articolo 8.1. della direttiva comunitaria n. 79/409 è abrogato il secondo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 9.

(Deroghe: condizioni, limiti e procedure)

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge e quelle riguardanti i periodi di caccia, si potrà fare ricorso alle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 quando ricorrano le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea;

b) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

c) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

d) per consentire, in condizioni rigidamente controllate, il prelievo, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Il provvedimento di deroga sarà adeguatamente motivato e dovrà specificare:

le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

i mezzi, gli impianti e i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti nonché le persone all'uopo autorizzate a livelli regionali.

Quando si invocano le ragioni indicate alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, possono promuovere la procedura tendente a stabilire le deroghe

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole Regioni. La relativa proposta sarà depositata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e contemporaneamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole Regioni potranno produrre proprie osservazioni. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina svolgerà una istruttoria tecnica e formulerà parere motivato. La concessione o meno della deroga verrà adottata con decreto del Presidente della Repubblica.

In nessun caso si potranno concedere le deroghe, previste dal precedente comma, per consentire l'abbattimento o la cattura delle specie incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato I annesso alla presente legge.

Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo le deroghe potranno essere disposte, anche su richiesta di singole Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e sentito, ove occorra, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le deroghe non potranno superare il periodo di tempo strettamente necessario ad ovviare alle particolari ragioni che ne hanno giustificato l'adozione e non potranno superare la durata di due anni.

Art. 10.

*(Relazione annuale alla
Commissione delle Comunità europee)*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 9.3 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle Regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la

gestione e l'utilizzazione della avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

Art. 11.

*(Relazione del Governo al Parlamento
al termine del biennio)*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge.

Art. 12.

(Divieti)

La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

germano reale (*Anas platyrhinchus*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
colombaccio (*Columba palumbus*) ».

Per le modifiche dell'elenco di cui al primo comma, valgono le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva comunitaria n. 79/409.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ANNESSO

ALLEGATO I DELLA
DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*)
2. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*)
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*)
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*)
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*)
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*)
7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*)
9. Garzetta (*Egretta garzetta*)
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*)
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*)
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
15. Spatola (*Platalea leucorodia*)
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii*-*Cygnus bewickii*)
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*)
19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (*Anser albifrons flavirostris*)
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*)
21. Moretta tabacata (*Aythya nyroca*)
22. Gobbo rugginoso (*Oxyura leucicephala*)
23. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)
24. Nibbio bruno (*Milvus migrans*)
25. Nibbio reale (*Milvus milvus*)
26. Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*)
27. Avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*)
28. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
29. Grifone (*Gyps fulvus*)
30. Avvoltoio (*Aegypius monachus*)
31. Biancone (*Circaetus gallicus*)
32. Falco di palude (*Circus aeruginosus*)
33. Albanella reale (*Circus cyaneus*)
34. Albanella minore (*Circus pygargus*)
35. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*)
36. Aquila minore (*Hieraetus pennatus*)
37. Aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*)
38. Falco pescatore (*Pandion haliaeetus*)
39. Falco della regina (*Falco eleonora*)
40. Lanario (*Falco biarmicus*)
41. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*)
42. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*)
43. Gru (*Grus grus*)
44. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax* - *Otis tetrax*)
45. Otarda (*Otis tarda*)
46. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)
47. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
48. Occhione (*Burhinus oedienemus*)
49. Pernice di mare (*Glareola pratincola*)
50. Piviere tortolino (*Charadrius morinellus* - *Endromias morinellus*)
51. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | |
|--|---|
| 52. Croccolone (<i>Gallinago media</i>) | 63. Mignattino (<i>Chelidonias niger</i>) |
| 53. Piro-piro boschereccio (<i>Tringa glareola</i>) | 64. Grandule (<i>Pterocles alchata</i>) |
| 54. Falarope becco sottile (<i>Phalaropus lobatus</i>) | 65. Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>) |
| 55. Gabbiano roseo (<i>Larus genei</i>) | 66. Gufo delle nevi (<i>Nyctea scandiaca</i>) |
| 56. Gabbiano corso (<i>Larus audouinii</i>) | 67. Gufo di palude (<i>Asio flammeus</i>) |
| 57. Sterna zampanere (<i>Gelochelidon nilotica</i>) | 68. Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>) |
| 58. Beccapesci (<i>Sterna sandvicensis</i>) | 69. Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>) |
| 59. Sterna del Dougall (<i>Sterna dougallii</i>) | 70. Picchio dorsobianco (<i>Dendrocopus leucotus</i>) |
| 60. Sterna comune (<i>Sterna hirundo</i>) | 71. Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>) |
| 61. Sterna codalunga (<i>Sterna paradisaea</i>) | 72. Magnanina (<i>Sylvia undata</i>) |
| 62. Fraticello (<i>Sterna albifrons</i>) | 73. Bigia padovana (<i>Sylvia nisoria</i>) |
| | 74. Picchio muratore corso (<i>Sitta whiteheadi</i>) |